



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **RAMETTA MAURIZIO** (C.F. RMTMRZ72H06C352T) ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCII);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Carlo Gaudio;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67, comma 2, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);

tenuto conto che il ricorrente non ha chiesto di disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

osservato che, solo su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCII;

DISPONE

1. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
2. che il **ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC e il presente decreto** siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;

4. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Catanzaro, 25/07/2023

IL GIUDICE

Chiara Di Credico